



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 23

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

64<sup>a</sup> seduta: martedì 28 gennaio 2014

Presidenza del vice presidente SIBILIA,  
indi del presidente MARCUCCI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 4
GALLETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> .....	3
SERRA (M5S) .....	4, 5
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) .....	6

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.*

### **Presidenza del vice presidente SIBILIA**

*I lavori hanno inizio alle ore 11,30.*

#### **INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00624, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori.

GALLETTI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, in riferimento all'interrogazione in esame, si segnala che la quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti di musica, come è noto, è stata introdotta per includere gli aspiranti docenti che negli anni dal 2008-2009 al 2010-2011 si sono abilitati attraverso tre specifici percorsi professionali: i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID); il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello per la formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Come più volte chiarito con riferimento a precedenti atti di sindacato ispettivo, e come da ultimo ribadito dallo stesso ministro Carrozza nella seduta di *question time* alla Camera del 4 dicembre 2013, disporre nuovi inserimenti nella quarta fascia delle predette graduatorie implicherebbe una riapertura delle stesse che potrebbe essere operata solo attraverso un intervento legislativo e non sarebbe comunque coerente con i recenti interventi legislativi di riforma del sistema di reclutamento dei docenti, che fanno delle graduatorie – per l'appunto – un meccanismo in via di esaurimento in quanto è ormai superato il sistema in base al quale sono state alimentate.

I limitati casi di nuovi inserimenti disposti negli ultimi anni, ivi compresa l'istituzione della quarta fascia ai sensi dell'articolo 14, comma 2-

*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, si riferiscono a situazioni del tutto eccezionali di soggetti che avevano precedentemente maturato specifiche e legittime aspettative.

Il decreto ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012, richiamato dagli onorevoli interroganti, ha dato applicazione alla norma sopra indicata fissando le modalità per la presentazione delle domande di inserimento e indicando, quale termine ultimo di presentazione delle stesse, il 10 luglio 2012. Questo termine è la conseguenza della previsione legislativa, a norma della quale l'inserimento nella quarta fascia è riservato a coloro che hanno conseguito i titoli abilitanti indicati dalla legge entro l'anno accademico 2010-2011. Si tratta peraltro di una previsione coerente con l'introduzione di un nuovo sistema di reclutamento basato sul concorso pubblico e con l'avvio del tirocinio formativo attivo (TFA), processi, questi, che rimangono distinti ma collegati tra loro, in quanto l'esito naturale del completamento del percorso formativo rimane l'assunzione in ruolo.

Per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in data successiva al predetto termine, l'immissione in ruolo si consegue dunque attraverso il superamento di uno specifico concorso pubblico.

Ciò posto, rimane fermo l'impegno del Ministro, già assunto in precedenti occasioni, a valutare, nel quadro di un più generale riordino del sistema di abilitazione e reclutamento, le soluzioni percorribili per tutelare le aspettative degli aspiranti docenti che hanno ottenuto l'abilitazione attraverso i percorsi formativi in esame.

### **Presidenza del presidente MARCUCCI**

SERRA (*M5S*). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatta della risposta, visto che si propongono continui rinvii senza dare però una effettiva soluzione al problema degli aspiranti docenti; nel merito mi riferisco a tutte le fasi procedurali cui si dà luogo di volta in volta con l'attivazione di corsi in scienze della formazione o con l'avvio di nuovi sistemi concorsuali onde poter accedere alle graduatorie. Ritengo invece necessaria e funzionale una maggiore chiarezza al fine di avere una prospettiva certa dei problemi. Si permane quindi in una situazione di incertezza e nell'impossibilità di capire in che modo il Ministero intenda trovare una soluzione fattibile e fruibile.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-00608, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori.

GALLETTI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, come ricordato dagli onorevoli interroganti, il tema della natura volontaria dei contributi scolastici è già stato sottoposto

all'attenzione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esso è stato già affrontato in questa stessa Commissione il 30 luglio scorso, nella discussione di un altro atto di sindacato ispettivo. Come già riferito in quella occasione, ribadisco che la natura volontaria dei contributi scolastici non è in discussione e ciò è stato chiarito con le circolari a firma del Capo dipartimento per l'istruzione del 20 marzo 2012 e del 7 marzo 2013.

Riferisco, dunque, sugli adempimenti posti in essere dal Ministero per assicurare che la natura volontaria dei contributi sia ben presente alle famiglie e per evitare condotte non coerenti con questo principio. È stato predisposto un sistema di monitoraggio, affidato agli uffici scolastici regionali, sui comportamenti adottati dalle singole scuole. Con le circolari citate sono stati invitati i direttori dei predetti uffici a verificare le prassi adottate dalle istituzioni scolastiche, raccogliendo eventuali segnalazioni e adottando anche provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici, nel caso in cui venissero riscontrati abusi e violazioni. Tale sistema sembra funzionare correttamente: risultano infatti numerosi casi in cui a seguito dell'intervento degli uffici del Ministero, le condotte improprie, denunciate dalle famiglie, sono state rapidamente corrette.

Gli uffici centrali del Ministero, inoltre, attraverso i dati forniti dagli uffici scolastici regionali, curano l'aggiornamento del quadro generale degli esposti presentati e dell'esito degli stessi. Questa attività consente di monitorare la situazione sull'intero territorio nazionale.

Quanto precede vale per le scuole statali. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia dipendenti dai Comuni, alle quali l'onorevole interrogante fa pure riferimento, devo rilevare che, trattandosi di scuole paritarie appartenenti ad enti locali, il Ministero sostiene le stesse con contributi economici e vigila per quanto riguarda il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per il mantenimento della parità, ma non ha poteri di intervento sulla gestione, che è invece di competenza degli enti locali, ai quali spetta pertanto di assumere le opportune iniziative per evitare le richieste alle famiglie di contributi non dovuti.

SERRA (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatta della risposta e ringrazio il Sottosegretario per le informazioni fornite estremamente chiare e chiarificatrici.

Resta però da accertare se tali tasse non dovute possano essere non versate dalle famiglie, a prescindere dalla scuola di appartenenza. Ritengo comunque che il Ministero, attraverso l'emanazione di circolari, abbia la possibilità di rendere consapevoli gli stessi dirigenti scolastici di tale questione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Galletti e rinvio lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,40.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

SERRA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, MOLINARI, LEZZI, SANTANGELO, CIOFFI, SCIBONA, GAETTI, DONNO, TAVERNA, MORRA, PAGLINI, BOCCHINO, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* –

Premesso che:

il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha istituito una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (GaE) di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

tali graduatorie restano comunque chiuse limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;

il decreto ministeriale n. 53 del 2012 ha stabilito i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013. In particolare l'articolo 1, comma 1, prevede che possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del decreto ministeriale n. 44 del 2011, modificato dal decreto ministeriale n. 47 del 2011, i docenti che negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;

l'articolo 10 ha stabilito che le domande di inserimento nella nuova fascia dovevano essere presentate entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012;

di conseguenza tale termine perentorio ha escluso tutti quei docenti che avrebbero conseguito l'abilitazione, presso le facoltà di Scienze della formazione primaria quadriennale e mediante il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale successivamente alla suddetta data;

considerato che:

la disparità tra colleghi che hanno avviato un percorso formativo con indicazioni del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca,

causata dal mancato inserimento nella fascia aggiuntiva di coloro che non hanno presentato domanda di inserimento entro il termine del 10 luglio 2012, pone in condizione diversa studenti iscritti al medesimo corso di laurea;

a parere degli interroganti risulta illogica e fortemente discriminatoria la situazione contemplata oggi in Italia dalla normativa vigente per la quale i laureati in Scienze della formazione primaria, in identica situazione di carriera e di titolo abilitante rilasciato al conseguimento del titolo di studio, si vedono riconosciuti diversi effetti circa l'utilizzabilità del titolo per l'iscrizione nelle graduatorie a esaurimento solo e unicamente in relazione alla data di conseguimento del titolo stesso o, peggio ancora, alla data di iscrizione al corso di laurea;

la situazione che interessa migliaia di laureati e laureandi in tutta Italia è ancor più drammatica se si considera che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento già aveva precluso con il decreto ministeriale n. 42 del 2009 la possibilità di ogni inserimento in III fascia di coloro che si fossero immatricolati al corso di laurea in Scienze della formazione primaria dopo l'anno accademico 2007/2008;

nel 2008, 2009 e nel 2010 il Ministero ha continuato ad attivare corsi di laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento con numero di accessi limitato tramite *test*, che a tutt'oggi rilasciano titoli di studio abilitanti all'insegnamento, al fine di permettere l'inclusione in graduatoria ad esaurimento del numero di docenti giusto per il sistema;

oggi il Ministero stesso nega a questi selezionati docenti dopo averli formati il loro legittimo diritto all'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento mettendo nell'impossibilità di lavorare alcune migliaia di persone che hanno investito anni di studio e risorse economiche facendo affidamento sul sistema di reclutamento di cui di fatto fanno parte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di ristabilire una condizione di equità, includendo nella graduatoria tutti coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea in Scienze della formazione primaria immatricolati con l'ordinamento quadriennale, in modo da ottenere lo stesso diritto per chi possiede lo stesso titolo e così non vanificando il percorso formativo iniziato.

(3-00624)

SERRA, GAETTI, AIROLA, CIOFFI, CAPPELLETTI, MOLINARI, CAMPANELLA, COTTI, MORRA, CATALFO, BERTOROTTA, BLUNDO, FUCSIA, CRIMI, PUGLIA, CASTALDI, PAGLINI, BOTTICI, TAVERNA, MONTEVECCHI, DONNO, LUCIDI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* –

Premesso che:

i regi decreti n. 969 e n. 749 del 1924 statuivano, per gli istituti tecnici e professionali e per singole scuole e istituti dotati di personalità giuridica, la facoltà per il consiglio di amministrazione di determinare

contributi economici per particolari esigenze come l'assicurazione, le spese di laboratorio e l'acquisto di materiali di consumo;

il decreto interministeriale del 28 maggio 1975 «Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici» prevedeva ulteriori strumenti di finanziamento, oltre le tasse e contributi scolastici, tramite corresponsioni di diversa natura, distinguendo così tra obblighi e liberalità;

l'art. 23 della Carta costituzionale statuisce che: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»;

a parere degli interroganti ne deriva che nessuna richiesta economica o imposizione in questo senso può essere imposta se non prevista tassativamente dalla legge. Per ritenere, dunque, che un contributo, da parte delle famiglie, sia dovuto alle scuole, le stesse dovrebbero avere un potere impositivo, che in realtà non sussiste;

il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione», all'art. 200 statuisce quattro fattispecie di tributi: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma. Il primo è esigibile al momento dell'iscrizione ad un corso di studio secondario dopo il compimento del sedicesimo anno di età, mentre la tassa di frequenza annuale deve essere corrisposta ogni anno dopo il compimento del sedicesimo anno di età. La tassa d'esame deve essere conferita solo nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato. In ultimo, la tassa di diploma deve essere corrisposta solo al momento della consegna del titolo di studio;

in virtù della suddetta norma l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari;

in ragione di quanto sancito dall'art. 34 della Costituzione, che enuncia il principio di obbligatorietà e di gratuità dell'istruzione, gli istituti scolastici non sono ammessi a esigere contributi di qualsiasi natura da destinare all'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico;

il conferimento di somme, a titolo di liberalità, agli istituti scolastici da parte delle famiglie è riconosciuto dall'ordinamento e tale contribuzione deve, necessariamente, essere volontaria e la ragione va individuata nel miglioramento dell'offerta formativa; sono fatti salvi i casi di rimborso di alcune spese come, ad esempio, l'assicurazione individuale degli studenti e le gite scolastiche. Ne consegue, quindi, che è da considerarsi illegittima ogni condotta contraria volta a subordinare l'iscrizione degli alunni al previo versamento di un contributo a titolo diverso;

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione», all'art. 1, comma 3, richiama il regime di gratuità della scuola per almeno dodici anni. Non è dunque, a parere degli interroganti, consentito imporre o ri-



chiedere forme di contribuzione obbligatorie alle famiglie, di qualsiasi genere o natura, per l'espletamento delle attività curriculari;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

è consuetudine, attualmente, da parte di diversi istituti scolastici richiedere dei contributi economici alle famiglie senza chiarirne la natura. Questo avviene, ragionevolmente, a seguito dei numerosi tagli che sono stati posti in essere negli ultimi anni nella scuola statale; tuttavia, benché si tratti di una distorsione direttamente riconducibile alle macroscopiche difficoltà in cui versa la scuola, tale *modus operandi* è, certamente, illegittimo tanto da poter assumere, in alcuni casi, profili di rilevanza penale. Difatti, per quanto consta agli interroganti, talvolta accade che attraverso minacce, più o meno implicite, si lasci intendere che il mancato adempimento potrebbe produrre degli esiti infausti sotto il profilo del profitto scolastico dello studente. Con nota del Capo del Dipartimento per l'istruzione, n. 312 del 20 marzo 2012, trasmessa agli uffici scolastici regionali e ribadita successivamente dalla stessa dottoressa Lucrezia Stellacci, essi venivano invitati a vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare;

con la suddetta nota è stato in particolare chiarito che, in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità dell'istruzione inferiore, confermati anche dalla legge n. 296 del 2006, i versamenti in questione, a differenza delle tasse scolastiche di natura obbligatoria, sono assolutamente volontari;

considerato inoltre che:

l'art. 107 del sopra richiamato decreto legislativo n. 297 del 1994 fa espresso rinvio alla legge n.1014 del 1960, al cui art. 7 si stabilisce che lo Stato contribuisce alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, e nello specifico si fa riferimento alle ex scuole materne ora scuole dell'infanzia. Orbene, l'iscrizione, e l'assolvimento della relativa tassa, alle scuole dell'infanzia comunali si adempie in virtù di una tariffa annuale calcolata sulla base dell'indice ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare. Accade, tuttavia, che i bisogni essenziali dei bambini devono essere, frequentemente, soddisfatti con ulteriori contributi da parte delle famiglie;

a parere degli interroganti, le prassi sopra descritte continuano ad arrecare un ingiusto danno alla scuola, ai suoi operatori e alla credibilità delle istituzioni, oltre alla progressiva perdita di prestigio che ne deriva;

considerato infine che la problematica sollevata è stata già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, quale ad esempio l'interrogazione 3-00239, presentata al Senato il 16 luglio 2013,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che, nonostante gli interventi del Ministero, la prassi di alcuni istituti scolastici di richiedere dei contributi economici, senza chiarirne la natura, sussista attualmente;

se, in ordine alle scuole primarie, ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire per chiarire detta ulteriore distorsione del sistema scolastico al fine di fare chiarezza e comprenderne le reali ragioni.

(3-00608)



